



COMUNE DI MARENE

(Provincia di Cuneo)

***REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER
SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI
LOCALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 TER DEL DECRETO
LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 COSÌ COME MODIFICATO DALLA
LEGGE DI CONVERSIONE 28 GIUGNO 2019, N. 58.***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29/09/2020

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1.Scopo del presente regolamento è dare attuazione alla previsione dell'art. 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

2.Per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune, anche se affidati dal medesimo in gestione, in appalto o in concessione ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.

3.Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano i seguenti tributi, comunque denominati: Tassa sui Rifiuti (TARI), Tributi sugli Immobili (ICI, IMU e TASI), oltre a quelli di futura istituzione.

Art.2 – Definizione di irregolarità tributaria

1.Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sussiste irregolarità tributaria allorché un soggetto esercente attività commerciale o produttiva abbia compiuto violazioni gravi in merito al pagamento/riversamento dei tributi locali sopra individuati. Costituiscono violazioni gravi quelle che precludono la verifica della regolarità del pagamento dei tributi (omesse/infedeli denunce) e/o quelle che comportano complessivamente un debito tributario superiore ad euro 500,00 (cinquecento).

2.Tale disposizione non si applica quando il soggetto esercente attività commerciale o produttiva ha già ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare/riversare le imposte e tasse dovute, compresi eventuali interessi e sanzioni.

Art.3 - Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente

Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, segnalazioni certificate di inizio attività uniche ovvero condizionate. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 (trenta) giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 (novanta) giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 90 (novanta) giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

Il funzionario responsabile del tributo può consentire, su motivata richiesta dell'istante, esclusivamente per posizioni debitorie superiori ad € 5.000,00, il pagamento delle somme eccedenti tali importi in rate mensili di uguale misura, previo rilascio di specifica fideiussione bancaria o

Il funzionario responsabile del tributo può consentire, su motivata richiesta dell'istante, esclusivamente per posizioni debitorie superiori ad € 5.000,00, il pagamento delle somme eccedenti tali importi in rate mensili di uguale misura, previo rilascio di specifica fidejussione bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione, secondo i seguenti criteri contenuti nel regolamento di rateizzazione dei tributi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Art. 4 – Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze

All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, l'ufficio preposto procede a richiedere all'ufficio tributi l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività di impresa.

Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo del proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1, mediante esibizione delle attestazioni di pagamento. In tal caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio Tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo articolo 5.

Art. 5 – Modalità di verifica delle istanze già autorizzate

In sede di prima applicazione entro 180 giorni dall'approvazione del presente regolamento, e poi con cadenza semestrale, il SUAP/Ufficio Commercio e l'Ufficio Tecnico provvedono a inviare all'Ufficio tributi l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.

L'ufficio Tributi provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio richiedente.

Per i tributi a liquidazione dell'ufficio, entro 30 giorni dalle data di scadenza dei versamenti dovuti l'ufficio procederà alla verifica di irregolarità tributaria inviando l'elenco dei soggetti morosi al competente ufficio per la notifica, all'interessato, della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione.

Decorso infruttuosamente tale termini, nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte del Comune.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 90 giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o dai regolamenti dei tributi oggetto del

debito o fornendo specifica fidejussione bancaria con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio Tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/1997.

Art. 6 – Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione di ramo di azienda

La società ovvero l'ente risultante dalla trasformazione, ovvero fusione anche per incorporazione, ovvero il soggetto cessionario di ramo di azienda, subentra negli obblighi della società trasformata, fusa o del cedente, relativi al pagamento dei tributi comunali e delle relative sanzioni.

Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione anche parziale di società ovvero cessione di azienda, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per i tributi dovuti anteriormente alla predetta trasformazione ovvero cessione.

L'Ufficio competente pertanto non rilascia licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, segnalazioni certificate di inizio di attività uniche ovvero condizionate, concernenti attività commerciali ovvero produttive, nei casi in cui rilevi l'irregolarità tributaria riferita al cedente ovvero alla società/ente che si trasforma.

Art. 7 - Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento

Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Segretario comunale.

Art. 8 - Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente ed alle disposizioni legislative emanate ed emanande in materia.